



Decreto Dirigenziale n. 104 del 26/06/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE -
PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO
"REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO IN SITO DEL PERCOLATO DA
REALIZZARSI IN LOC. PARAPOTI FG. 11 P.LLA 24 NEL COMUNE DI MONTECORVINO
PUGLIANO (SA)" - PROPONENTE: SOC. ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.- CUP 6922.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale";
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R.C. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S. da ultimo aggiornata con D.D. n. 122 del 5.08.2014;
- i. con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- j. che, con regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;
- k. che, con D.P.G.R.C. n. 439 del 15.11.2013, pubblicata sul BURC n. 63 del 18/11/2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 849326 del 11/12/2013 contrassegnata con CUP 6922 e integrata con n.prot.reg.135129 del 25/02/2014, la Soc. EcoAmbiente Salerno Spa, con sede in Salerno alla via Roma – Palazzo Sant'Agostino, 104, ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, relativa al progetto "Realizzazione di un impianto di trattamento in sito del percolato da realizzarsi in loc. Parapoti Fg. 11 p.IIIa 24 nel Comune di Montecorvino Pugliano (SA)";
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito da Grieco – Rampone – D'Ercole, iscritti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c. che detto progetto è stato già sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. , nella seduta del 21/01/2015 ed ha deciso: *"considerato che l'impianto di cui trattasi risulta già realizzato, sospende le proprie determinazioni e pertanto ritiene necessario un contraddittorio con il proponente e con la Provincia di Salerno ai fini del chiarimento del caso"*. Tuttavia all'esito di ulteriore valutazione da parte degli uffici della UOD. 52.05.07 si è ritenuto di non convocare il proponente e la Provincia di Salerno per quanto di seguito dedotto. La Commissione, nella seduta del 18/02/2015, preso atto dei contenuti dell'istruttoria condotta e della circostanza che l'impianto di trattamento del percolato in questione risulta già realizzato *in virtù delle autorizzazioni provvisorie (Ordinanza della Provincia di Salerno n. 3 del 08.07.2014 valida fino al 30.11.2014 e Autorizzazione allo scarico n. 02/2013 rilasciata dal Comune di Montecorvino Pugliano)*, ritiene che l'impianto, di per sé, rientra nella tipologia di cui all'allegato B al Regolamento VIA n. 2/2010, punto 7 - lettera u) *impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del D. L.vo 152/2006)*, del tutto identica alla tipologia di cui all'Allegato IV, punto 7., lettera s) del Dlgs 152/2006.

L'attività effettuata, infatti, ove a sè stante e avulsa dalla discarica, si configura come operazione di smaltimento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del D.L.vo 152/2006, ed in particolare come:

D9 - Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.).

Bisogna tuttavia considerare che nel caso di specie tale impianto:

- è localizzato all'interno del perimetro della discarica in loc. Parapoti nel Comune di Montecorvino Pugliano (SA);
- effettua esclusivamente il trattamento in sito del percolato prodotto dalla discarica e quindi non effettua trattamento di rifiuti per conto terzi provenienti.

Da quanto esposto si ritiene che la realizzazione all'interno di una discarica di un impianto per il trattamento del percolato prodotto esclusivamente dalla stessa non possa classificarsi, dal punto di vista della VIA, come un progetto ricadente nella tipologia di cui all'Allegato IV, punto 7., lettera s) del Dlgs 152/2006. Deve invece essere considerata, in virtù delle sue connessioni funzionali, come una modifica dell'impianto di discarica, in quanto costituisce un ulteriore linea di trattamento dei rifiuti che completa l'operazione di smaltimento principale (allegato B alla parte quarta del Dlgs 152/2006, operazione *D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica)*) e quindi in quanto tale come un'opera connessa.

La discarica in questione, dal punto di vista della VIA, è classificabile come rientrante nella tipologia di cui alla lettera p) dell'Allegato III della parte seconda del Dlgs 152/2006 ovvero *Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³.*

La modifica in questione, ovvero la realizzazione di un impianto all'interno di un sito di discarica per il trattamento esclusivamente del percolato da essa prodotto, non può essere valutata come ricadente nella tipologia di cui all'Allegato IV, punto 8., lettera t) del Dlgs 152/2006 *modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III)* in quanto:

- la realizzazione avviene in un ambito già caratterizzato dalla presenza di un impianto di smaltimento rifiuti e senza consumo di ulteriore suolo;
- l'impianto determina una migliore gestione del percolato in termini di salvaguardia delle matrici ambientali e anche in termini economici;
- è perfettamente coerente con la necessità, sancita dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, di cui alla DGR n. 8 del 23.01.2012, di impianti di trattamento del percolato;
- nella VIA di progetti di discarica privi della linea di trattamento per il percolato, viene prescritta la realizzazione di tali impianti proprio al fine di migliorare la gestione dell'impianto.

Per tutte le motivazioni esposte si ritiene che la realizzazione di un impianto all'interno di un sito di discarica per il trattamento esclusivamente del percolato da essa prodotto costituisce una modifica dell'impianto di discarica che non determina notevoli ripercussioni negative sull'ambiente e che pertanto non rientra nel campo di applicazione della valutazione di impatto ambientale.

In conclusione, quindi, sulla scorta delle considerazioni sopra esposte e delle conclusioni dell'istruttoria condotta, la Commissione si determina come segue:

- la circostanza che l'impianto sia già stato realizzato prima dell'espletamento della verifica di assoggettabilità a VIA non costituisce una violazione ex art. 29 del Dlgs 152/2006; tale assunzione è riferita, si ribadisce, ad un impianto realizzato all'interno di un sito di discarica per il trattamento esclusivamente del percolato da essa prodotto, ovvero che non effettua trattamento di rifiuti liquidi in conto terzi;
- il progetto proposto, fatta salva la necessità di acquisire tutte le autorizzazioni/pareri eventualmente necessari per l'entrata in esercizio in via ordinaria dell'impianto, con particolare attenzione al D.Lgs. n. 46/2014 recante "Attuazione della Direttiva 2010/75/CE relativa alle emissioni industriali (Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", non deve essere assoggettato a VIA.

Si ritiene infine opportuno formulare di seguito alcune raccomandazioni finalizzate ad una migliore gestione del sito di discarica:

- consentire l'agevole e corretto interfacciamento tra le procedure di messa in sicurezza e quelle di gestione "post-mortem" della discarica ai sensi del DLgs 36/2003 e s.m.i.;
- evitare fenomeni di accumulo di percolato e di ristagni sul fondo della discarica, in modo da prevenire:
 - o una diminuzione della stabilità dell'ammasso dei rifiuti con la possibile formazione di superfici di scivolamento in grado di provocare smottamenti di frazioni anche considerevoli;
 - o un aumento del carico idrostatico di percolato sulla copertura di fondo con la formazione di un battente idrico che regola la potenziale fuoriuscita di liquame e la conseguente immissione nel sottosuolo;
 - o il peggioramento delle caratteristiche qualitative del percolato che si carica maggiormente di sostanze inquinanti contenute nei rifiuti per effetto di un tempo di contatto più lungo.
- incrementare le alberature e le specie arboree ed arbustive in generale di tipo autoctono nel sito;
- adottare anche per l'impianto in esame di un sistema normato di gestione della qualità ambientale.

RILEVATO:

che la Soc. EcoAmbiente Salerno Spa ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 4/12/2013, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R.C. n. 10/2010 (Regolamento Regionale n. 2/2010);
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- i D.D. n. 554/2011, n. 648/2011 e n. 122/2014;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- il D.P.G.R. n. 63/2013;
- il D.P.G.R. n. 439/2013;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e s.m.i.;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. DI escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 18/02/2015, il progetto "Realizzazione di un impianto di trattamento in sito del percolato da realizzarsi in loc. Parapoti Fg. 11 p.lla 24 nel Comune di Montecorvino Pugliano (SA) ", proposto dalla Soc. EcoAmbiente Salerno Spa, con sede in Salerno alla via Roma – Palazzo Sant'Agostino, 104. La Commissione ha decretato l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale preso atto dei contenuti dell'istruttoria condotta e della circostanza che l'impianto di trattamento del percolato in questione risulta già realizzato *in virtù delle autorizzazioni provvisorie (Ordinanza della Provincia di Salerno n. 3 del 08.07.2014 valida fino al 30.11.2014 e Autorizzazione allo scarico n. 02/2013 rilasciata dal Comune di Montecorvino Pugliano)*. Si è ritenuto che l'impianto, di per sé, rientra nella tipologia di cui all'allegato B al Regolamento VIA n. 2/2010: punto 7 - lettera "u) *impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del D. L.vo 152/2006)*", del tutto identica alla tipologia di cui all'Allegato IV, punto 7., lettera s) del Dlgs 152/2006.

L'attività effettuata, infatti, ove a sè stante e avulsa dalla discarica, si configura come operazione di smaltimento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del D.L.vo 152/2006, ed in particolare come:

- *D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.).*

Tuttavia nel caso di specie, l'impianto:

- è localizzato all'interno del perimetro della discarica in loc. Parapoti nel Comune di Montecorvino Pugliano (SA);
- effettua esclusivamente il trattamento in sito del percolato prodotto dalla discarica e quindi non effettua trattamento di rifiuti per conto terzi provenienti.

Da quanto esposto si ritiene che la realizzazione all'interno di una discarica di un impianto per il trattamento del percolato prodotto esclusivamente dalla stessa non possa classificarsi, dal punto di vista della VIA, come un progetto ricadente nella tipologia di cui all'Allegato IV, punto 7., lettera s) del Dlgs 152/2006. Deve invece essere considerata, in virtù delle sue connessioni funzionali, come una modifica

dell'impianto di discarica, in quanto costituisce un ulteriore linea di trattamento dei rifiuti che completa l'operazione di smaltimento principale (allegato B alla parte quarta del Dlgs 152/2006, operazione *D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica)*) e quindi in quanto tale come un'opera connessa.

La discarica in questione, dal punto di vista della VIA, è classificabile come rientrante nella tipologia di cui alla lettera p) dell'Allegato III della parte seconda del Dlgs 152/2006 ovvero *Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³.*

La modifica in questione, ovvero la realizzazione di un impianto all'interno di un sito di discarica per il trattamento esclusivamente del percolato da essa prodotto, non può essere valutata come ricadente nella tipologia di cui all'Allegato IV, punto 8., lettera t) del Dlgs 152/2006 *modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III)* in quanto:

- la realizzazione avviene in un ambito già caratterizzato dalla presenza di un impianto di smaltimento rifiuti e senza consumo di ulteriore suolo;
- l'impianto determina una migliore gestione del percolato in termini di salvaguardia delle matrici ambientali e anche in termini economici;
- è perfettamente coerente con la necessità, sancita dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, di cui alla DGR n. 8 del 23.01.2012, di impianti di trattamento del percolato;
- nella VIA di progetti di discarica privi della linea di trattamento per il percolato, viene prescritta la realizzazione di tali impianti proprio al fine di migliorare la gestione dell'impianto.

Per tutte le motivazioni espresse si ritiene che la realizzazione di un impianto all'interno di un sito di discarica per il trattamento esclusivamente del percolato da essa prodotto costituisce una modifica dell'impianto di discarica che non determina notevoli ripercussioni negative sull'ambiente e che pertanto non rientra nel campo di applicazione della valutazione di impatto ambientale.

In conclusione, quindi, sulla scorta delle considerazioni sopra espresse e delle conclusioni dell'istruttoria condotta, la Commissione si determina come segue:

- la circostanza che l'impianto sia già stato realizzato prima dell'espletamento della verifica di assoggettabilità a VIA non costituisce una violazione ex art. 29 del Dlgs 152/2006; tale assunzione è riferita, si ribadisce, ad un impianto realizzato all'interno di un sito di discarica per il trattamento esclusivamente del percolato da essa prodotto, ovvero che non effettua trattamento di rifiuti liquidi in conto terzi;
- il progetto proposto, fatta salva la necessità di acquisire tutte le autorizzazioni/pareri eventualmente necessari per l'entrata in esercizio in via ordinaria dell'impianto, con particolare attenzione al D.Lgs. n. 46/2014 recante "Attuazione della Direttiva 2010/75/CE relativa alle emissioni industriali (Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", non deve essere assoggettato a VIA.

Si ritiene infine opportuno formulare di seguito alcune raccomandazioni finalizzate ad una migliore gestione del sito di discarica:

- consentire l'agevole e corretto interfacciamento tra le procedure di messa in sicurezza e quelle di gestione "*post-mortem*" della discarica ai sensi del DLgs 36/2003 e s.m.i.;
- evitare fenomeni di accumulo di percolato e di ristagni sul fondo della discarica, in modo da prevenire:
 - la diminuzione della stabilità dell'ammasso dei rifiuti con la possibile formazione di superfici di scivolamento in grado di provocare smottamenti di frazioni anche considerevoli;
 - l'aumento del carico idrostatico di percolato sulla copertura di fondo con la formazione di un battente idrico che regola la potenziale fuoriuscita di liquame e la conseguente immissione nel sottosuolo;
 - il peggioramento delle caratteristiche qualitative del percolato che si carica maggiormente di sostanze inquinanti contenute nei rifiuti per effetto di un tempo di contatto più lungo.

- incrementare le alberature e le specie arboree ed arbustive in generale di tipo autoctono nel sito;
 - adottare anche per l'impianto in esame di un sistema normato di gestione della qualità ambientale.
2. DI rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC;
3. DI trasmettere il presente atto:
- a.1 al proponente;
 - a.2 all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - a.3 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Dott. Raimondo Santacroce